Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 novembre 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

(9977)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **983.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Cagliari (terzo istituto).

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Cagliari, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, il terzo istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Scano » della stessa città.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 97 *Istruzione, foglio n.* 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **984.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Moncalieri.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Moncalieri (Torino), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 97 *Istruzione, foglio n.* 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **985.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Capua.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Capua (Caserta), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 97 *Istruzione, foglio n.* 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **986.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Acquaviva.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Acquaviva (Bari), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 97 *Istruzione, foglio n.* 228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **714**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in allergologia e in oncologia.

Scuola di specializzazione in allergologia

Art. 187. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina la scuola di specializzazione in allergologia.

Art. 188. — La scuola di specializzazione in allergologia è annessa alla seconda cattedra di patologia speciale medica, e conferisce il diploma di specialista in allergologia.

Art. 189. — Potranno iscriversi a detta scuola i laureati in medicina e chirurgia; è richiesta, almeno all'inizio del corso, l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 190. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo titolare della seconda cattedra di patologia speciale medica, o, in mancanza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia strettamente affine.

Art. 191. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero di allievi è di quattro per anno con un massimo complessivo di dodici per l'intero corso di studio.

L'ammissione avviene per titoli e per esami.

Art. 192. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (I);
istopatologia generale;
la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti otiologici;
la patologia autoimmune;
semeiotica e diagnostica allergologica (I).

2° *Anno*:

basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (II);
semeiotica e diagnostica allergologica (II);
patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e otorinolaringoiatria;
le malattie cutanee e patogenesi allergica.

3° *Anno*:

clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia ed apparato digerente;
allergia ed altri organi ed apparati;
la terapia specifica ed aspecifica delle sindromi allergiche;
allergopatie professionali.

Art. 193. — La presenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi, che non conseguano le attestazioni di frequenza nel relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 194. — Alla fine di ciascun anno, gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare tutte le prove d'esame delle materie insegnate durante l'anno; in caso contrario, essi restano iscritti in soprannumero.

Art. 195. — Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in allergologia, gli specializzandi debbono superare un esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 196. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di oncologia dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 197. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 198. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 199. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 200. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 201. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 202. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 203. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria per l'ammissione agli esami, il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 204. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 205. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonchè la tassa di diploma della misura di L. 6.000 (seimila) ai sensi dell'art. 7 della legge del 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono altresì tenuti al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1980
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1980, n. **715.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità consistente nella quota del 15 % di un complesso di beni mobili, pari a L. 81.180.634, disposta dal sig. Anselmo Mario con testamento olografo 8 febbraio 1976, pubblicato il 2 febbraio 1978, n. 733 di repertorio e n. 175 di raccolta, a rogito dott. Giorgio Pozzi, notaio in Milano, registrato a Milano il 17 febbraio 1978 al n. 2903-7/M, serie E.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980, n. **716.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente in un brillante di circa 26 grani montato su anello in oro con brillantini, del valore periziato di L. 8.000.000, disposto dalla signora Keller Frieda ved. Bernasconi a favore dell'Opera pia per l'infanzia mutilati don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 8 febbraio 1975, pubblicato il 31 agosto 1976, n. 89.792/9.946 di repertorio, a rogito dott. Landoaldo de Mojana, notaio in Milano, registrato a Milano il 7 settembre 1976 al n. 12200, vol. I.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **717.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della provincia ecclesiastica di Potenza.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la lettera apostolica *quo aptius* di Sua Santità il Sommo Pontefice Paolo VI 21 agosto 1976, integrata con documento declaratorio della Sacra Congregazione per i vescovi 28 novembre 1977, relativa all'erezione della provincia ecclesiastica di Potenza, comprendente la diocesi di Potenza, che viene elevata a sede metropolitana, le diocesi di Acerenza e Matera, che conservano dignità arcivescovile e le diocesi di Muro, Venosa, Anglona-Tursi, Tricarico, Marsico, Melfi, Irsina e Rapolla.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 307

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693)

Nel decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, concernente: «Disposizioni urgenti in materia tributaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 8, primo comma, primo rigo, dove è scritto: «Sono assoggettate all'aliquota del due per cento:», leggasi: «Sono assoggettate all'aliquota *dell'imposta sul valore aggiunto* del due per cento:»;

nel secondo comma, primo rigo, dello stesso articolo dove è scritto: «Sono assoggettate all'aliquota dell'otto per cento le...», leggasi: «Sono assoggettate all'aliquota *dell'imposta sul valore aggiunto* dell'otto per cento le *cessioni e le importazioni delle*...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1979.
Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 7 agosto 1905, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre successivo, registro n. 3, foglio n. 100, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Imperia;

Visti i decreti reali 14 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno successivo, registro n. 15, foglio n. 5707, e 29 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio successivo, registro n. 2, foglio n. 248, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia;

Visti i decreti presidenziali 27 ottobre 1949, n. 2532/2964, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre successivo, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 26, 5 gennaio 1950, n. 4127, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio successivo, registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 380, e 13 ottobre 1959, n. 6235, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1960, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 374, con i quali furono approvati il terzo, il quarto ed il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia anzidetta;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche comprendente cinquantaquattro corsi d'acqua scorrenti nel territorio della provincia di Imperia, integrativo ed estensivo dell'elenco principale e dei cinque elenchi suppletivi;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita giusta decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 maggio 1969, n. 1938;

Considerato che durante tale istruttoria furono presentate le seguenti opposizioni:

1) dall'avvocato Giuseppe Meiffret, per sé e quale procuratore generale della sorella Emanuella Meiffret in Scudieri, per far rilevare che la sorgente Fontana Bianca, tributaria del torrente Armea, sgorgante su terreni di sua proprietà, non ha attitudine ad usi di pubblico generale interesse e, per chiedere in subordine, che in caso di dichiarazione di pubblicità dell'acqua venga corrisposta una giusta indennità;

2) dal sig. Nicola Viani per far rilevare che la sorgente sgorgante nel terreno di sua proprietà, in comune di Caravonica, è di natura privata, in quanto, data la modesta portata della sorgente che serve unicamente alle necessità del proprio fondo, non può avere attitudine ad uso pubblico generale interesse;

Considerato che nella stessa occasione il comune di Ospedaletti ha fatto presente che il rio Colmo ed il rio o fosso Pelotta, inseriti rispettivamente al n. 16 ed al n. 17 del nuovo elenco, hanno origine ed attraversano il territorio del comune di Ospedaletti e non quello di Bordighera;

Ritenuto che le opposizioni di cui ai numeri 1) e 2) sono da respingere, in quanto la pubblicità delle acque è strettamente connessa con la loro attitudine a soddisfare un pubblico generale interesse in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, indipendentemente da qualsiasi questione di proprietà privata;

che dagli accertamenti istruttori è risultato che le due sorgenti in questione hanno i requisiti anzidetti e che le ditte opponenti quali utenti delle acque stesse, potranno richiedere, ai sensi dell'art. 4 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la regolare concessione per la quantità di acqua effettivamente utilizzata;

Considerato che, a seguito dell'osservazione del comune di Ospedaletti, si è provveduto a rettificare il nuovo elenco con la precisazione che il rio Colmo, ricadendo nel suo tratto iniziale in territorio del comune di Bordighera, tocca ed attraversa i comuni di Bordighera e di Ospedaletti, mentre il rio o fosso Pelotta, tocca ed attraversa il solo comune di Ospedaletti;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 20 gennaio 1972, n. 1581/71;

Sentita la regione Liguria, che ha espresso parere favorevole con delibera della giunta regionale 4 febbraio 1974, n. 8;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni presentate, è approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Imperia, integrativo ed estensivo dell'elenco principale e dei cinque elenchi suppletivi citati nelle premesse del presente decreto, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1979

PERTINI

COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1980
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 67

SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Torrente S. Luigi o Vallone del Passo	Mediterraneo	Ventimiglia	Dalla foce alle origini compresi affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale tutto il corso del torrente
2	Rio o Valle della Sorba	Mediterraneo	Ventimiglia	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
3	Torrente Latte o Valle di Latte	Mediterraneo	Ventimiglia	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce alle origini, con tutti i suoi affluenti
4	Fiume Roja	Mediterraneo	Olivetta San Michele - Airole - Ventimiglia	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale tutto il tratto scorrente nella provincia
5	Rio o Valle San Secondo	Mediterraneo	Ventimiglia	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
6	Torrente Nervia	Mediterraneo	Pigna - Castelvittorio - Rocchetta Nervina - Isolabona - Dolceacqua - Camporosso - Ventimiglia - Bajardo - Perinaldo Apricale	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino a m 500 a monte della confluenza del Rio Lemisa
7	Torrente Vallecrosia o Verbone (nell'alto corso: Rio Gaiardo e Campiglioli)	Mediterraneo	Perinaldo - Soldano - San Biagio della Cima - Vallecrosia	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del Rio Marengo
8	Torrente Borghetto (nello alto corso: Valle Battagli)	Mediterraneo	Perinaldo - Seborga - Vallebona - Bordighera	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del Rio Conio e Cuneo
9	Torrente o Valle del Sasso	Mediterraneo	Seborga - Vallebona - Bordighera	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza dei Rii Orti e Cognian
10	Rio Naube	Mediterraneo	Bordighera	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
11	Rio Bernora	Mediterraneo	Bordighera	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
12	Rio Lonassa	Mediterraneo	Bordighera	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
13	Rio Castagna	Mediterraneo	Bordighera	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
14	Rio Termini	Mediterraneo	Bordighera	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
15	Rio Undici	Mediterraneo	Bordighera	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
16	Rio Colmo	Mediterraneo	Bordighera e Ospedaletti	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
17	Rio o Fosso Pelotta . .	Mediterraneo	Ospedaletti	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
18	Torrente dei Pini	Mediterraneo	Ospedaletti	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
19	Rio o Fosse Noce . . .	Mediterraneo	Ospedaletti	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
20	Rio o Vallone di Rodi . .	Mediterraneo	Ospedaletti	Dalla foce alle origini compresi affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino	Precedentemente non dichiarato demaniale
21	Rio o Valle S. Bernardo	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
22	Rio o Valle Foce	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale fino alla confluenza del vallone Massè e Rio Gorro dei Maccagnon
23	Torrente o Valle San Romolo	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alle origini con affluenti e subaffluenti
24	Torrente o Valle San Francesco	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del Rio Schigliente
25	Rio del Ponte	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino a m 2000 a monte della foce
26	Torrente o Valle San Martino (nell'alto corso: Rio Morga)	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del Rio che scende a monte di C. Rota
27	Rio o Valle d'Olivi . .	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alle origini, con i suoi affluenti
28	Torrente Armea . . .	Mediterraneo	Sanremo - Bajardo - Ceriana - Taggia	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alle origini con tutti gli affluenti e subaffluenti
29	Rio o Vallone dei Fonti	Mediterraneo	Sanremo	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
30	Rio delle Murene	Mediterraneo	Taggia	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
31	Torrente Argentina o Fiumara Taggia	Mediterraneo	Triora - Molini di Triora - Carpasio - Montalto Ligure - Badalucco - Taggia	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale tutto il corso del torrente
32	Rio o Valle Dori	Mediterraneo	Taggia - Riva Ligure	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
33	Torrente Canevai o Rio Torre (alto corso: Valle Luoghi - Valle Lagoscuro - Valle Merla - Rio Caravello)	Mediterraneo	Taggia - Castellaro - Pompeiana - Riva Ligure - Santo Stefano al Mare	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce fino a m 200 a monte della confluenza col Rio Merla
34	Rio S. Caterina (verso monte: Valle dell'Isola - Valle Tufo - Valle Chiusi)	Mediterraneo	Pompeiana - Terzorio - Santo Stefano al Mare - Riva Ligure	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale con gli affluenti e subaffluenti
35	Rio della Torre (alto corso: Rio Conioli - Rio Bevein)	Mediterraneo	Santo Stefano al Mare - Terzorio	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale con gli affluenti e subaffluenti
36	Rio Guandi	Mediterraneo	Santo Stefano al Mare - Cipressa	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
37	Rio Fossato Aregai . .	Mediterraneo	Santo Stefano al Mare - Cipressa	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale fino alle origini

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
38	Rio Valle del Pantano . .	Mediterraneo	Cipressa	Dalla foce alle origini compresi affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino	Precedentemente non dichiarato demaniale
39	Rio o Valle del Passo . .	Mediterraneo	Cipressa	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
40	Rio San Lorenzo (alto corso: Rio Mereu)	Mediterraneo	S. Lorenzo al Mare - Costa Rainera - Civezza - Pietrabruna	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale con affluenti e subaffluenti
41	Rio dell'Inferno	Mediterraneo	S. Lorenzo al Mare - Civezza - Imperia	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
42	Torrente Prino	Mediterraneo	Vasia - Dolcedo - Imperia - Prelà	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce sino a m 200 a monte la confluenza col fosso San Bernardo
43	Torrente Caramagna o Rio di Vasia	Mediterraneo	Vasia - Dolcedo - Imperia	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce sino a sotto Vasia
44	Torrente Impero	Mediterraneo	Cesio - Caravonica - Aurigo - Borgomaro - Chiusavecchia - Pontedassio - Imperia	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza degli affluenti Chiappa e Camporondo
45	Rio Langone	Mediterraneo	Imperia	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
46	Rio Gorleri o Mortole . .	Mediterraneo	Diano Marina	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
47	Torrente Varcavello . . .	Mediterraneo	Diano Marina - Diano Castello - Diano Arentino	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza dei suoi affluenti Vivano e Porcile
48	Torrente San Pietro o Evigno	Mediterraneo	Diano Arentino - Diano San Pietro - Diano Castello - Diano Marina	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza dei Rii Pomo ed Evigno
49	Rio Pineta	Mediterraneo	Diano Marina - Diano Castello - Diano San Pietro	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
50	Rio Valloria	Mediterraneo	Diano Marina - San Bartolomeo al Mare	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
51	Rio Bondai	Mediterraneo	Cervo - San Bartolomeo al Mare	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
52	Torrente Cervo	Mediterraneo	Villa Faraldi - San Bartolomeo al Mare - Cervo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale con gli affluenti e subaffluenti
53	Torrente Arroscia	Fiume Centa	Ranzo - Aquila d'Arroscia - Borghetto d'Arroscia - Vassalico - Armo - Pieve di Teco - Pornassio - Cosio d'Arroscia - Montegrosso - Pian Latte - Mendatica - Rezzo	Id.	Precedentemente dichiarato demaniale con gli affluenti e subaffluenti
54	Rio della Valle o Barbarossa	Mediterraneo	Imperia	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
COMPAGNA

(9716)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1980.

Iscrizione nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato di motovedette d'altura classe 600, in dotazione alla Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1978;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decréta:

Articolo unico

Le sottonotate unità navali, classificate motovedette d'altura classe 600, in dotazione all'Arma dei carabinieri, vengono iscritte nel « ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, Arma dei carabinieri » dalla data a fianco di ciascuna indicata:

« M/V 601 » 3 luglio 1975;
« M/V 602 » 20 luglio 1975;
« M/V 603 » 25 settembre 1976;
« M/V 604 » 5 marzo 1976;
« M/V 605 » 29 ottobre 1976;
« M/V 606 » 28 luglio 1976;
« M/V 607 » 18 dicembre 1976;
« M/V 608 » 19 giugno 1977;
« M/V 609 » 12 marzo 1977;
« M/V 610 » 7 agosto 1977;
« M/V 611 » 1° luglio 1978;
« M/V 612 » 27 luglio 1978;
« M/V 613 » 27 luglio 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 41

(9693)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.

Delega delle funzioni ministeriali connesse agli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per l'attuazione degli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1978, registro n. 3, foglio n. 208 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, con il quale al dott. Alfonso Alessandrini, dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato vengono delegate le funzioni ministeriali connesse agli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè quelle inerenti alla gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, già amministrati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, fino all'entrata in vigore della legge nazionale prevista dal secondo comma dell'art. 83 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1980, registro n. 13, foglio n. 395, con il quale dal 2 luglio 1980 il dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato dott. Alfonso Alessandrini viene nominato dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico il dott. Alfonso Alessandrini;

Decreta:

Sono confermate al dott. Alfonso Alessandrini, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le deleghe delle funzioni ministeriali connesse agli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè quelle inerenti alla gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, già amministrati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, fino alla entrata in vigore della legge nazionale prevista dal secondo comma dell'art. 83 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il delegato è autorizzato ad avvalersi delle strutture della soppressa Azienda e del personale già utilizzato dalla stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 258

(9913)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 17158 datata 26 luglio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila fa presente la necessità di sostituire il rappresentante della UIL, sig. Franco Pupi, dimissionario, con il sig. Antonio Nardis;

Decreta:

Il sig. Antonio Nardis è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del signor Franco Pupi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9894)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITM - Industria tubi e manicotti, in Carini, già S.p.a. Medi, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ITM - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo);

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITM - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata all'11 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9983)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITM - Industria tubi e manicotti, in Carini, già S.p.a. Medi, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ITM - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già Medi S.p.a., con sede in Campofelice di Roccella (Palermo);

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1980 e 10 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 all'11 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITM - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata all'11 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9984)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1979 di costituzione del consiglio di amministrazione dell'I.C.E. per il quadriennio 1979-83;

Vista la nota n. 14348 del 18 ottobre 1980, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'I.C.E. il dott. Sergio Gentile, primo dirigente, in sostituzione del dott. Sergio Castellari;

Decreta:

Il dott. Sergio Gentile entra a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Sergio Castellari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1980

Il Ministro: MANCA

(9915)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Parziale modificazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980 concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1980, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale 19 marzo 1980, concernente la inclusione nel prontuario terapeutico delle specialità medicinali esaminate dagli organi

tecnici del Ministero della sanità entro il 31 dicembre 1979 e registrate nel corso del 1980, in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel prontuario, nonché le modificazioni da apportare al prontuario medesimo conseguenti alla definizione delle istanze di cui all'art. 8 del predetto decreto;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484;

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1980;

Sentiti i pareri espressi nelle sedute del 19 settembre, 30 settembre e 6 ottobre 1980, dal comitato previsto dal citato art. 30;

Decreta:

Art. 1.

Nel vigente prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono incluse, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le specialità medicinali di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

Le specialità predette sono contrassegnate con i simboli A e B se, rispettivamente, esenti o meno dalla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica.

Le ditte farmaceutiche saranno informate, mediante comunicazione ministeriale, delle condizioni di inclusione nel prontuario terapeutico delle rispettive specialità medicinali.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali iscritte è quello stabilito dagli appositi provvedimenti CIP.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO *A*

Adiuvant - Manetti Roberts
- 20 capsule — B
- 10 flac. 5 ml os — B

Blocadren - Merck Sharp Dohme
- 50 compresse mg 5 — A
- 50 compresse mg 10 — A

Brinerdina - Sandoz
- 20 confetti — B

Broncaspin - Bayer Italia
- 20 capsule g 0,5 — B
- sospensione pediatrica ml 200 — B
- sospensione ml 200 — B
- 10 supposte B — B
- 10 supposte A — B

Broncospir - De Angeli
- 30 compresse mg 0,01 — A
- 30 compresse mg 0,02 — A

Bronsecur - Smith Kline French
- 30 compresse mg 2 — A
- aerosol 20 mg 200 erogazioni — A

Dicynone - Delalande
- 6 fiale ml 2 — B
- 20 compresse — B

Diertina ipotensiva - Poli
- 20 compresse — B

Eselin - Ravizza
- 6 fiale 2 ml — B
- 20 compresse — B

Etascin - Armour Medicamenta
- endov. 5 ampolle liof. + solv. — B
- 30 compresse — B

Lasitone - Albert Farma
- 20 capsule — B
- forte, 10 capsule — B

Mentis - Menarini
- 50 capsule — B

Monores - Valeas
- 30 compresse mcg 10 — A
- 30 compresse mcg 20 — A
- sciroppo ml 200 — A
- forte, sciroppo ml 200 — A

Neuramide - Sherman Difa
- 1 fiala cc 1,3 — B

Neurogastrale - Biologici Italia
- sciroppo g 280 — B

Persumbrax - Boehringer Ingelheim
- • 25 discoidi — B

Rischiaril - Piam
- 10 fialoidi 15 ml — B

Sargenor - Chinoin
- 20 fialoidi — B

Sedapersantin - Boehringer Ingelheim
- • 20 discoidi mg 25 — B

Serfoxine - Poli
- 6 fiale 3 ml — B
- 30 compresse mg 300 — B

Sermidrina - Farmitalia Erba
- 30 confetti — B

Sinalgin - Boehringer Biochemia Robin
- 30 compresse mg 600 — B
- 10 supposte mg 900 — B

Spirofur - Zoja
- 10 compresse mg 50 — B
- 10 capsule mg 100 — B

Spiropent - Boehringer Ingelheim
- 30 compresse mg 0,02 — A

Streptocol - Molteni
- sospensione g 80 — B
- 20 compresse — B

Streptomagma Wyeth - Wyeth
- sciroppo 90 cc — B
- 12 compresse — B

Tofacin - Brocades
- (AD) 30 confetti mg 50 — A

(9980)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, della S.p.a. Unidal, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1979, 30 maggio 1980 e 31 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1979 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva, 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9982)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 20 ottobre 1979, 14 dicembre 1979, 15 dicembre 1979, 17 aprile 1980, 30 maggio 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9981)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Modificazioni alle percentuali di compensazione di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1980, emanato ai sensi dell'art. 34 del citato decreto n. 633, con il quale sono state determinate le percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica della percentuale forfettaria di compensazione relativa alle cessioni degli animali vivi della specie suina di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 30 settembre 1980, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) animali vivi della specie suina di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima 15%

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° novembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

(10088)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Follonica

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 42621, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno già costituenti parte dell'alveo del canale Valpiana, in comune di Follonica (Grosseto), segnati nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Follonica al foglio n. 25, particelle 239, 369 e 271, della superficie complessiva di Ha 0.29.70, tratteggiati in rosso nella planimetria rilasciata il 23 febbraio 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Grosseto, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9787)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Macerata

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Adriano Valori, con decreto ministeriale 10 settembre 1980, è stato revocato, con effetto dal 1° maggio 1980, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Macerata, già conferito *al predetto notaio con decreto ministeriale 6 agosto* 1960.

(9632)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione del manufatto « Generatore di gas »

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1980 il manufatto denominato « Generatore di gas » è stato riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento per la esecuzione del citato testo unico mentre per la sua fabbricazione dovranno essere osservate le norme previste per la fabbricazione di prodotti esplodenti della 2ª categoria.

(9788)

Riconoscimento e classificazione polveri da caccia

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1980 le polveri da caccia denominate « Olin Ball Powder nei tipi WC 231, WC 296, WC 748, WC 760 e WC 785 fabbricate dalla società - Olin Corporation in St. Marks - Florida (U.S.A.), sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(9789)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Positano

Con decreto 30 luglio 1980, n. 1283, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno facente parte dell'ex alveo del torrente Lama, in comune di Positano (Salerno) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 acque esenti da estimo individuato col subalterno 1/2 della particella 199, della superficie di mq 40, giusta quanto precisato, con la nota del 18 ottobre 1979, numero 1/3596/1065/77, dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, ed indicato nella mappa catastale rilasciata l'11 febbraio 1980 in scala 1:1000 dallo stesso ufficio tecnico erariale di Salerno, mappa catastale che fa parte integrante del citato decreto.

(9636)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grantorto

Con decreto 30 luglio 1980, n. 996, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex Rogia Sega in comune di Grantorto (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 mappali 51½ (mq 10) e 400½ (mq 370) della superficie complessiva di mq 380 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 luglio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(9637)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torviscosa

Con decreto 4 settembre 1980, n. 1466, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Aussa, segnato nel catasto del comune di Torviscosa (Udine) al foglio n. 42, non censito, che verrà identificato a seguito di frazionamento con il mappale 8½ della superficie di mq 21.950, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 settembre 1979, in scala 1:5000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9638)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Giorgio Piacentino

Con decreto 4 settembre 1980, n. 1469, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del torrente Ogone, in località « Case Nuove » del comune di S. Giorgio Piacentino (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29, mappali 76, 75 e 74 della superficie complessiva di mq 1370 ed indicato nell'estratto di mappa del nuovo catasto terreni rilasciato il 24 marzo 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza con allegata relazione tecnica dello stesso ufficio tecnico erariale che fanno parte integrante del citato decreto.

(9639)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piacenza

Con decreto 4 settembre 1980, n. 1423, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del colatore « Riello » segnato nel catasto del comune di Piacenza, alla partita « Acque » del foglio n. 82, della superficie di mq 3310, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1979, in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del risorgimento presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce è vacante la cattedra di storia del risorgimento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9916)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza in lingue estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante la norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto-legge 9 maggio 1979, n. 163, e successive proroghe, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Considerato che in sede di prima applicazione della citata legge n. 295/1978 si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1979, registro n. 2 Industria, foglio n. 181, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1979, registro n. 11 Industria, foglio n. 108, con il quale sono stati resi disponibili i tre posti di ispettore aggiunto in prova messi a concorso con decreto ministeriale 10 gennaio 1979 sopra citato, per mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuta l'opportunità, date le esigenze interne di bandire un nuovo concorso al fine di utilizzare i tre posti rimasti scoperti;

Visto il parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 14/78 del 28 dicembre 1978, sui programmi di esame da adottare per l'ammissione nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza in lingue estere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di ragioneria e diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto nonché l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il numero telefonico per comunicazioni urgenti;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa), pena l'esclusione dal concorso;

f) inoltre i candidati debbono indicare la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e, qualora intendano sostenere anche la prova facoltativa di lingua estera, inserire tale dichiarazione nella domanda, tenendo presente che quest'ultima scelta deve essere necessariamente diversa da quella fatta per la prova obbligatoria.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in una prova facoltativa ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

2) lingua estera (obbligatoria) a scelta del candidato, tra il francese, l'inglese o il tedesco (traduzione senza uso del vocabolario);

3) prova facoltativa di lingua estera (traduzione) a scelta del candidato tra l'inglese, il francese o il tedesco.

La lingua estera prescelta per la prova scritta facoltativa dovrà essere diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto privato (civile e commerciale);
princìpi generali sulla contabilità di Stato;
statistica metodologica;
nozioni di diritto amministrativo.

L'esame orale nella lingua estera, sia obbligatoria che facoltativa si sostanzierà, prevalentemente, in una conversazione durante la quale i concorrenti dovranno dare prova di una completa conoscenza della lingua prescelta.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 11 e 12 dicembre 1980, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - 1° piano - Parlamentino - Via Molise n. 2 - Roma.

La prova facoltativa di lingua estera avrà luogo nella stessa sede il giorno 13 dicembre 1980.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato. Il documento di sostituzione è valido solo se contiene la dichiarazione dell'autorità competente che l'originale è in via di compilazione;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo o un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori aggiunti in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, corrispondente al settimo livello, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1980
Registro n. 5 Industria, foglio n. 131

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . e residente in . . . . c.a.p. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del *diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere*.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . . . (indicare francese, inglese o tedesco);

9) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . (indicare francese, inglese o tedesco) (7).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . ., con la qualifica di . . ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(7) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

(9941)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a diciotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Macerata per diciotto posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Università di Macerata alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(9917)

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

La prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 207, avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1980, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto di fisica dell'Università di Palermo, via Archirafi n. 36.

(9907)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(3765/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27 « COLLINE METALLIFERE », IN MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo presso il presidio ospedaliero di Massa Marittima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo presso il presidio ospedaliero di Massa Marittima

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero in Massa Marittima (Grosseto).

(3738/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo e due posti di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di ostetricia e ginecologia (tutti a tempo pieno);

due posti di assistente della sezione di neonatologia;

due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

due posti di assistente di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di urologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(3748/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(3749/S)

OSPEDALE « C. CANTU » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale (terzo piano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(3740/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE CALASANZIO » DI ISILI

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Isili (Nuoro).

(3751/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi mediche;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Isili (Nuoro).

(3752/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(3746/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(3747/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(3753/S)

Revoca del concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica

Il concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980, è revocato.

(3754/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **72.**

Contributo finanziario della regione Toscana al comune di Stazzema per il completamento degli interventi volti alla realizzazione dei valori della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del completamento delle opere per le quali la regione Toscana è già intervenuta con i contributi finanziari di cui alle leggi regionali 3 febbraio 1975, n. 9 e 12 aprile 1979, n. 16, è accordato al comune di Stazzema un ulteriore contributo di L. 50.000.000.

Per la erogazione e la utilizzazione del predetto contributo si applicano le norme di cui alla citata legge regionale 3 febbraio 1975, n. 9.

Art 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con apposito stanziamento su capitolo di bilancio di previsione del 1980 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11870. — Contributo al comune di Stazzema per il completamento delle opere di cui alle leggi regionali 3 febbraio 1975, n. 9 e 12 aprile 1979, n. 16 L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 21 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **73.**

Finanziamento degli interventi di assistenza sociale previsti a favore degli emigrati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 40/79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 40 è disposto per l'anno 1980 un finanziamento di L. 50.000.000 che fa carico al cap. 11800 del bilancio del corrente esercizio che assume la seguente nuova denominazione: « Interventi in materia di assistenza sociale a favore degli emigrati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 40 » e che presenta la necessaria disponibilità dopo la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione dell'anno 1980 sono apportate per analoghi importi, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 11700. — Spese per il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché degli interventi previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge regionale 4 agosto 1977, n. 46, modificata con legge regionale 17 agosto 1979, n. 40 . . . . L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 11800. — Interventi in materia di assistenza sociale a favore degli emigrati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 40 . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 21 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **74.**

Ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico dell'IRPET.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Struttura operativa

La struttura operativa dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) è ordinata secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

La struttura operativa dell'IRPET è costituita in unico ufficio, che ha sede presso l'istituto. L'ufficio svolge attribuzioni consultive e di assistenza agli organi dell'istituto e svolge l'attività di ricerca e d'ausilio alla ricerca a norma dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 10 agosto 1974, n. 48.

Si applicano gli articoli 13 e 15 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, intendendosi sostituiti agli organi regionali i competenti organi dell'istituto ed attribuite al direttore le funzioni assegnate al coordinatore negli articoli citati.

Il regolamento interno determina l'articolazione della struttura operativa e le modalità attuative del comma precedente.

Art. 2.

Dotazione organica

Il personale dell'IRPET è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'istituto la cui dotazione organica è la seguente:

VIII livello	n. 12
VII livello	» 12
VI livello	» 7
V livello	» 9
IV livello	» 3
II livello	» 1
Totale	n. 44

Art. 3.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano al personale dell'IRPET le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana, intendendosi attribuite al consiglio d'amministrazione le funzioni amministrative proprie del consiglio regionale e della giunta regionale, al presidente le funzioni del presidente della giunta regionale ed al direttore le funzioni di direzione dell'attività degli uffici e del personale.

Per l'assunzione all'impiego, fermi restando i requisiti generali previsti dall'ordinamento del personale regionale, si applicano inoltre le norme dei successivi articoli dal n. 7 al n. 9.

Art. 4.

Funzione di coordinamento

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, può conferire a tempo determinato, per un periodo non superiore a tre anni, l'incarico di coordinatore, revocabile, rinnovabile.

L'incarico è conferito al personale dell'attavo livello, di cui conserva le funzioni.

Il regolamento interno disciplina l'attribuzione dell'incarico con le modalità previste dall'art. 39 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

Art. 5.

Mansioni

Le mansioni che ciascun dipendente è tenuto a svolgere, nell'ambito del livello funzionale di appartenenza, sono quelle corrispondenti al posto cui lo stesso è assegnato, determinate come segue, ed il cui contenuto è indicato nella allegata tabella *A*:

		Posti d'organico
VIII livello:	segretario	1
VIII livello:	esperto di ricerca	11
VII livello:	ricercatore	12
VI livello:	aiuto di ricerca	7
V livello:	collaboratore	9
IV livello:	stenodattilografo/applicato	3
II livello:	commesso	1

Art. 6.

Fasce di formazione

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali di formazione, la IRPET bandisce annualmente concorsi pubblici e borse di specializzazione riservate a laureati e a borse di studio riservate a laureandi, con le modalità determinate nel bando.

Le borse hanno durata annuale e sono attribuite mediante selezione teorico-pratica.

La commissione per le selezioni è così composta: il presidente dell'istituto o suo delegato, due membri del consiglio d'amministrazione da questo eletti con voto limitato ad uno, tre componenti il comitato scientifico da questo eletti con voto limitato a due, il direttore o suo delegato, due esperti esterni designati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno.

Art. 7.

Fasce di reclutamento

Per la copertura dei posti di ricercatore, nei limiti dei due terzi dei posti vacanti nelle mansioni medesime l'IRPET bandisce concorsi a borse di ricerca, riservate ai titolari di precedenti borse di specializzazione nonché ai titolari di precedenti borse di studio che abbiano conseguito la laurea, in possesso dei requisiti generali prescritti per l'accesso all'impiego regionale.

Le borse di ricerca hanno durata annuale e sono attribuite mediante valutazione dei risultati conseguiti dai candidati nel periodo in cui hanno usufruito di borse di specializzazione e di studio.

La commissione per le valutazioni di cui al precedente comma è così composta: il presidente dell'istituto o suo delegato, due membri del consiglio di amministrazione da questo eletti con voto limitato ad uno, tre componenti del comitato scientifico da questo eletti con voto limitato a due, il direttore o suo delegato, due esperti esterni designati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno.

Per le valutazioni la commissione considera:

il rapporto del direttore sull'attività svolta dai candidati nonchè, per gli aspiranti ai posti di ricercatore, i risultati scientifici conseguiti durante la borsa di ricerca;

i risultati di un colloquio.

Art. 8.

Assegni di qualificazione

Per la copertura dei posti di aiuto di ricerca, l'IRPET bandisce concorsi pubblici ad assegni di qualificazione riservati ai laureati, in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego regionale, con le modalità determinate nel bando.

Gli assegni di qualificazione hanno durata semestrale e sono attribuiti mediante selezione teorico-pratica.

La commissione per le selezioni è composta come previsto dal terzo comma dell'art. 6 della presente legge.

Art. 9.

Assunzione ai posti di ricercatore e aiuti di ricerca

L'assunzione ai posti vacanti di ricercatore aiuto di ricerca, nei limiti di due terzi dei posti vacanti nelle mansioni medesime, avviene mediante valutazione dei risultati conseguiti dai candidati nel periodo in cui hanno usufruito, rispettivamente di borse di ricerca e di assegni di qualificazione.

La composizione della commissione e gli elementi di valutazione sono disciplinati in conformità al terzo e quarto comma del precedente art. 7.

Si applicano al personale dell'IRPET le norme sulle riserve di posti previsti dall'ordinamento del personale regionale.

Art. 10.

Divieto di proroga e rinnovo

Le borse e gli assegni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 non possono essere prorogati o rinnovati, neppure dopo un periodo di interruzione, fatta salva la proroga, disposta dal consiglio d'amministrazione, per sospensione senza assegni di durata non superiore al trimestre, dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 11.

Assunzione ai posti vacanti della dotazione organica

Fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli precedenti e dalle norme di legge relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, l'assunzione ai posti vacanti della dotazione organica avviene mediante concorso pubblico, da espletarsi con le modalità previste dalle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso, oltre ai requisiti generali per l'accesso all'impiego regionale, dei requisiti specifici indicati per ciascuna delle mansioni oggettive nella allegata tabella *A*.

Art. 12.

Ricorso a consulenze

Nei casi in cui, in relazione agli obiettivi posti dal programma di attività, si rilevi l'esigenza si affidare all'esterno l'esecuzione di studi e ricerche su oggetti specifici, così come previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, il consiglio di amministrazione può, previo parere dal comitato scientifico circa l'opportunità della consulenza e l'idoneità del consulente, disporre di avvalersi della opera di consulenti.

Art. 13.

Disciplina delle consulenze

L'incarico di consulente è conferito per un tempo determinato, di durata non eccedente quella del progetto cui si riferisce, secondo quanto stabilito dal programma di cui all'art. 15 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, e comunque non superiore all'esercizio finanziario. Non possono essere conferiti allo stesso consulente più incarichi all'interno dello stesso programma.

Le condizioni dell'incarico sono stabilite con la deliberazione di conferimento. Al soggetto incaricato deve essere richiesta l'accettazione di tali condizioni, salvo che non sia richiesta nella deliberazione la stipula di formale convenzione.

La deliberazione di conferimento dell'incarico determina il compenso spettante ai soggetti incaricati in relazione al lavoro loro affidato, salvo l'applicazione di tariffe professionali ove il carattere della prestazione lo consenta.

La deliberazione può inoltre prescrivere che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dello espletamento dell'incarico.

Art. 14.
Comando di personale

La giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto, può disporre il comando di personale regionale presso l'istituto, per temporanee esigenze di funzionalità dei servizi, nonchè per le finalità indicate dall'art. 20 della legge regionale n. 48/1974.

Il consiglio d'amministrazione dell'istituto, d'intesa con la giunta regionale, nel rispetto del secondo comma dell'art. 62 dello statuto, può disporre il temporaneo comando presso la Regione di personale dell'IRPET, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 15.
Trasferimento di personale

La giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto e con il dipendente interessato, può disporre il trasferimento dal ruolo dell'IRPET al ruolo unico regionale, del personale di VII e VIII livello, avente una anzianità effettiva di servizio presso l'istituto non inferiore a dieci anni.

Per effetto del trasferimento restano immutati il livello funzionale d'inquadramento e la posizione economica in godimento presso l'istituto di provenienza, e vengono assegnate mansioni oggettive proprie dell'ordinamento del personale regionale.

Art. 16.
Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza il personale dell'IRPET è iscritto, con effetto dalla data di inquadramento, all'INADEL e alla CPDEL.

Al personale inquadrato a norma dei successivi articoli 17 e 18 è fatto salvo il diritto di optare, ai fini del trattamento previdenziale, per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'IRPET assicura ai dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto, nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto d'impiego non vi sia diritto, per il dipendente, secondo la legislazione relativa allo INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio o altra indennità di questa sostitutiva.

Art. 17.
Norme di primo inquadramento

Il personale indicato al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1974, n. 48, in servizio presso lo IRPET alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'istituto, con effetto dalla data suddetta.

Il personale è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente alla posizione di provenienza, secondo i criteri di equiparazione contenuti nell'allegata tabella *B*, anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascun livello, purchè nei limiti della dotazione organica complessiva.

In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti del livello immediatamente inferiore che potranno essere conferiti alla cessazione dei soprannumeri.

Nell'ambito del livello retributivo-funzionale, come sopra determinato, al personale sono attribuite le mansioni oggettive di cui alla tabella allegata *A*, corrispondenti ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

All'inquadramento provvede il consiglio d'amministrazione, con propria deliberazione, a domanda dell'interessato, da presentare nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
Posizione economica di primo inquadramento

La posizione economica nel livello di inquadramento, è determinata dalla retribuzione annua in godimento alla data di inquadramento escluse le eventuali indennità di funzione e l'indennità di contingenza.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il *maturato in itinere* con le stesse modalità determinate dall'art. 48 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

Art. 19.
Inquadramento per concorso riservato

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo organico dell'IRPET, sono indetti concorsi riservati al personale non compreso nel primo comma del precedente art. 17, in servizio presso l'IRPET con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuativamente da data non posteriore al 1° giugno 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso è indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per i posti vacanti del livello retributivo funzionale corrispondenti agli incarichi risultanti dai provvedimenti formali di assunzione. E' richiesto il possesso dei requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali, ivi compreso il titolo di studio prescritto e fatta eccezione per il limite di età.

Il concorso consiste nell'accertamento dell'idoneità teorico-pratica dei candidati, mediante una prova scritta o pratica, in relazione al posto messo a concorso, ed un colloquio. La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione ed è composta dal presidente, o suo delegato, dal direttore, da due esperti ed un membro designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali del personale.

L'inquadramento ha decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla data di esecutività della deliberazione di inquadramento adottata dal consiglio di amministrazione.

Art. 20.
Oneri finanziari

Gli oneri per le spese di personale dell'IRPET continuano ad essere imputati agli appositi capitoli del bilancio dell'istituto per l'anno 1980 che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **75.**

Concessione di contributi straordinari agli enti pubblici per gli anni 1978 e 1979 intesi a garantire la regolarità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di corrispondere al sostenimento degli oneri gravanti su comuni e province per l'esercizio dei pubblici servizi automobilistici sottoposti alla sorveglianza regionale, la regione

Toscana concede agli enti pubblici che, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gestiscono i predetti servizi, contributi straordinari per gli anni 1978 e 1979.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono corrisposti, per ciascun anno, in misura pari all'entità dei contributi già concessi a tale fine per l'anno 1977.

Alle aziende A.C.I.T. Pisa e A.T.M. Piombino è inoltre concesso per l'anno 1979 un contributo integrativo di L. 136.000.000 e L. 74.000.000 rispettivamente, in relazione alle maggiori percorrenze conseguenti all'acquisizione delle concessioni esercitate dalla società Lazzi di cui alla legge regionale n. 77 del 15 dicembre 1978.

All'erogazione dei contributi provvede la giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 3.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, previsto in L. 5.226.000.000 si farà fronte con i fondi di cui al cap. 58400 che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con le variazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 58200. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche o ad imprese private (Leggi regionali 7 novembre 1977, numeri 75 e 76; 2 febbraio 1978, numeri 7 e 8; 26 luglio 1978, n. 51) .	L. 226.000.000
Cap. 6300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	L. 5.000.000.000
Totale in diminuzione .	L. 5.226.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 58400. — Concessione di contributi straordinari agli enti pubblici intesi a garantire la regolarità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea	L. 5.226.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 76.

Miglioramenti economici al personale regionale in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale per il triennio 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, al personale regionale sono attribuiti i seguenti miglioramenti economici:

a) per l'anno 1979, la somma *una tantum* pari a lire 120.000 lorde pro-capite, proporzionalmente ridotte per i mesi di servizio eventualmente non prestato nell'anno medesimo;

b) con effetto dal 1° gennaio 1980 i seguenti importi mensili lordi, pensionabili:

I livello	L. 45.000
II livello	» 45.000
III livello	» 50.000
IV livello	» 50.000
V livello	» 55.000
VI livello	» 55.000
VII livello	» 65.000
VIII livello	» 95.000

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, previsti in L. 3.500.000.000, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente, è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 04000 « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente », del bilancio di previsione 1980, che presenta la necessaria disponibilità. Per gli anni successivi sarà provveduto con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 26 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 77.

Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 6 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di operatività della legge

La presente legge ha lo scopo di disciplinare le competenze regionali previste dalla legge nazionale del 20 ottobre 1978, numero 674 « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli », integrativa del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e specificatamente determina le modalità per:

1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;

2) l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni e le relative unioni riconosciute;

3) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni, compresa la revoca del riconoscimento;

4) la concessione di contributi alle associazioni ed alle relative unioni;

5) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute;

6) la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione agricola regionale.

I. — RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DELLE RELATIVE UNIONI REGIONALI

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

La Regione, con le modalità di cui all'art. 3, riconosce le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni che, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1360/78 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674:

abbiano sede nel territorio regionale;

per quanto riguarda le associazioni, almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate in Toscana ed almeno la metà della produzione immessa sul mercato provenga dalla Toscana;

per quanto riguarda le unioni, queste siano costituite da associazioni di produttori agricoli preventivamente riconosciute dalla regione Toscana.

Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione ed all'immissione sul mercato di quei prodotti del suolo, dell'allevamento ed anche trasformati dai produttori associati, indicati all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) numero 1360/78.

Per le dimensioni socio-economiche delle associazioni e relative unioni e/o dei loro soci si rinvia al regolamento (CEE) di attuazione, previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1360/78.

Art. 3.

Modalità per il riconoscimento

Le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni per il riconoscimento di cui al precedente articolo, debbono inoltrare al presidente della giunta regionale domanda corredata dai seguenti documenti:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1360/78 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

elenco aggiornato degli associati, in estratto del libro sociale;

dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'unione, attestante la quantità e il valore del prodotto o dei prodotti, per i quali si chiede il riconoscimento, provenienti dagli associati e da questi immessi ogni anno sul mercato nei tre anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento, nonché degli ulteriori elementi per la dimostrazione delle dimensioni socio-economiche, di cui al terzo comma del precedente art. 2;

copia in estratto del verbale delle assemblee relativo alla definizione dei regolamenti per il proprio funzionamento ed adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78.

La veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal presidente dell'associazione con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede con propria deliberazione al riconoscimento, ovvero con formula motivata, respinge la domanda. La proposta della giunta regionale è adottata, sentito il comitato regionale delle unioni di cui all'art. 10 della presente legge, se costituito.

Contro la deliberazione che nega il riconoscimento, è ammessa opposizione al consiglio regionale entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

II. — Istituzione di un albo regionale delle associazioni e delle relative unioni riconosciute

Art. 4.

Albo delle associazioni e delle relative unioni

E' istituito presso la regione Toscana - Dipartimento agricoltura e foreste, l'albo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

All'albo vengono iscritte di diritto le associazioni e le relative unioni con la stessa deliberazione di riconoscimento del consiglio regionale.

III. — Esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e le relative unioni

Art. 5.

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle associazioni dei produttori agricoli e dalle relative unioni è esercitata dalla giunta regionale.

A tal fine, è fatto obbligo alle associazioni ed alle unioni, iscritte all'albo regionale di cui al precedente art. 4, della tenuta delle seguenti scritture contabili:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro degli associati, nel quale devono essere indicati le generalità di ciascun associato, i terreni e/o gli allevamenti da lui condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

g) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso sul mercato tramite l'associazione da parte dei produttori agricoli associati o per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente.

Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato, sulla base di norme e disposizioni della pubblica amministrazione, dall'associazione o unione.

Art. 6.

Revoca del riconoscimento

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la revoca del riconoscimento delle associazioni o delle relative unioni quando siano accertati i presupposti indicati dall'art. 8, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1360/78, dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674. La proposta della giunta regionale è adottata, previa diffida senza esito, e sentito il comitato regionale di cui all'art. 9 della presente legge. Contro il provvedimento di revoca è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 4.

IV. — Concessioni di contributi alle associazioni ed alle relative unioni

Art. 7.

Aiuti a favore delle associazioni di produttori agricoli e delle relative unioni

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 18 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dagli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la regione Toscana può concedere aiuti finanziari alle associazioni ed alle relative unioni riconosciute ai sensi del precedente art. 3, per i tre anni successivi alla data del riconoscimento, al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo.

L'importo dei contributi accordati alle associazioni può essere concesso fino:

al 3% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci per il 1° anno;

al 2% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci per il 2° anno;

all'1% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci per il 3° anno.

Tali aiuti non possono tuttavia superare rispettivamente il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.

L'importo dei contributi accordati alle unioni può essere concesso fino:

al 60% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo per il 1° anno;

al 40% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo per il 2° anno;

al 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo per il 3° anno.

Tali aiuti non possono tuttavia superare un importo globale di 50.000 unità conto. La Regione può concedere anticipazioni fino al 50% degli aiuti spettanti in ordine a quanto indicato ai comma precedenti e sulla base dei programmi e dei costi del bilancio preventivo.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può erogare sulla base di programmi annuali, contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili. La proposta della giunta regionale è adottata sentito il comitato regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 8.

Modalità per la concessione dei contributi finanziari

Al fine della concessione dei contributi finanziari di cui all'art. 7 le associazioni e le unioni devono presentare al presidente della giunta regionale regolare domanda corredata dalla seguente documentazione:

il programma di attività dell'associazione o dell'unione per l'anno o gli anni a cui si riferisce la richiesta;

copia del bilancio preventivo approvato dagli organi competenti;

copia del bilancio consuntivo dei tre anni precedenti per le associazioni preesistenti approvato dagli organi competenti;

estratto autentico del libro dei soci;

estratto autentico del libro di carico e scarico.

La eventuale richiesta di anticipazione deve essere contenuta nella domanda di cui al primo comma del presente articolo. La richiesta comporta, per gli uffici preposti, l'adempimento di sommarie istruttorie e la predisposizione dei necessari atti per la concessione della prevista anticipazione in tempi solleciti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla giunta regionale il conto consuntivo dell'esercizio trascorso, con una dettagliata relazione sull'attività svolta.

V — ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DELLE UNIONI RICONOSCIUTE

Art. 9.

Comitato regionale delle unioni

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, istituisce con propria deliberazione, il comitato regionale delle unioni.

Esso è composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute, nella misura di un rappresentante per ciascuna associazione riconosciuta.

Il comitato regionale delle unioni è integrato dai rappresentanti, aventi voto consultivo, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il comitato regionale delle unioni dura in carica tre anni, ha sede presso la Regione ed è presieduto da un membro eletto tra i rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute. Le spese di funzionamento del comitato regionale delle unioni sono a carico della Regione; alle funzioni di segreteria si provvede con personale regionale.

Il comitato regionale coordina l'attività delle unioni riconosciute e svolge funzioni consultive a livello regionale secondo il disposto della presente legge.

Il comitato può articolarsi per settori produttivi.

VI. — PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE UNIONI ALLA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA REGIONALE

Art. 10.

Partecipazione alla programmazione regionale

Le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni riconosciute partecipano alla programmazione agricolo-alimentare della regione Toscana, tramite il comitato regionale di cui al precedente articolo.

A tal fine il comitato regionale delle unioni esprime il parere agli organi della Regione:

per la definizione dei piani e programmi agricolo-alimentari di specifico interesse regionale;

per la formulazione di analoghi pareri in sede nazionale;

per ogni altra questione in materia, quando è richiesto dagli organi della Regione o quando il comitato stesso lo ritenga opportuno.

Art. 11.

Efficacia vincolante in caso di gravi necessità

Il presidente della giunta regionale in caso di grave necessità, con proprio decreto ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, dispone l'efficacia vincolante delle deliberazioni delle associazioni nei confronti anche dei produttori agricoli non associati.

In ogni caso, le deliberazioni di cui al comma precedente, devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole del comitato regionale.

Art. 12.

Riconoscimento associazioni preesistenti

Ai fini del riconoscimento di idoneità le associazioni di produttori agricoli preesistenti devono presentare domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti e con la osservanza delle norme del presente provvedimento.

Per il riconoscimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Le agevolazioni previste nella presente normativa possono essere estese alle associazioni e alle relative unioni preesistenti solo nei limiti delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo occorrenti per l'adeguamento alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 13.

Finanziamento della spesa

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui fondi stanziati dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'art. 7, sesto comma, della presente legge in sede di approvazione della legge di bilancio.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si intendono acquisite le norme della legge del 20 ottobre 1978, n. 674 e del regolamento (CEE) n. 1360/78, e loro successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni di cui alla presente legge non espressamente attribuite al consiglio regionale o al presidente della Regione sono di competenza della giunta regionale.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente art. 2, oltre ai rappresentanti di cui al precedente art. 9, terzo comma, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative del settore.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 78.

Tassa di rinnovo per le riserve di caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In sede di prima approvazione della legge regionale n. 17 del 15 marzo 1980 « Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria » nonchè della legge regionale n. 43 dell'8 aprile 1980 (atti del consiglio) « Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali » la tassa di rinnovo per

le riserve di caccia resta determinata nella misura stabilita dagli articoli 61 e 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1980 ed è stata vistata il 23 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **79**.

Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assegnato alla regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 386/76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, con decorrenza 21 dicembre 1977, l'inquadramento nel ruolo regionale del personale assegnato alla regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 2.

L'inquadramento del personale indicato al precedente art. 1 è effettuato con deliberazione della giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale è inquadrato nella fascia funzionale corrispondente alla posizione di provenienza, secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella *A*.

Nell'ambito della fascia funzionale, come sopra stabilita, a ciascun dipendente sono attribuite le mansioni oggettive dell'ordinamento del personale regionale, corrispondenti ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della posizione economica nella fascia di inquadramento si applica la normativa prevista dall'art. 98, primo comma, e dell'art. 105 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54; il personale consegue dal 30 settembre 1978, il trattamento economico previsto dall'art. 107 della legge n. 54 citata.

Art. 4.

Il personale proveniente da altri enti di sviluppo che si trova in posizione di comando presso l'ETSAF da data non successiva al 31 ottobre 1979 può a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nel limite dei posti di organico disponibili. L'inquadramento è effettuato nel livello corrispondente alla posizione giuridica formalmente rivestita nell'ente di provenienza, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; la posizione economica è determinata con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

Art. 5.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Al personale medesimo è fatto salvo il diritto di optare, ai fini del trattamento previdenziale, per il mantenimento della iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed ai superstiti. L'opzione deve essere effettuata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento d'inquadramento.

Art. 6.

Al personale inquadrato a' sensi della presente legge si applica, con decorrenza dal 1° ottobre 1978, la normativa di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

E' confermato fino al 31 dicembre 1979 l'orario di servizio prestato presso gli uffici dell'ETSAF dal personale inquadrato a norma della presente legge. Dal 1° gennaio 1980 si applica l'orario previsto dall'art. 34 della legge n. 38 sopra citata.

Art. 7.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, sono indetti concorsi riservati al personale che l'ETSAF, per inderogabili esigenze di primo impianto non coperte dal personale proveniente dall'ente Maremma, ha nominativamente e continuativamente retribuito, in data non posteriore al 31 dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento, con orario di lavoro normale, di mansioni di natura impiegatizia. Le norme del presente articolo non si applicano ai giovani assunti dall'ETSAF a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, per i quali sarà specificatamente provveduto in attuazione degli articoli 26 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il concorso è indetto con deliberazione del consiglio regionale per i posti del livello retributivo funzionale corrispondenti alle mansioni derivanti dagli incarichi risultanti dal provvedimento di conferimento ovvero da provvedimenti di liquidazioni delle competenze.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego regionale e del titolo di studio richiesto per il livello d'inquadramento con l'eccezione dei limiti di età. Le prove concorsuali sono dirette allo accertamento dell'idoneità teorico-pratica degli interessati, mediante una prova scritta ed un colloquio vertenti sull'ordinamento degli uffici e sulle procedure regionali e dell'ETSAF, con particolare riferimento alle mansioni attribuite.

La commissione giudicatrice è composta dal presidente della giunta, o suo delegato, da tre esperti designati dal consiglio regionale e da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale regionale.

L'inquadramento ha decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di esecutività della deliberazione di inquadramento ed è disposto con provvedimento della giunta regionale. A detto personale spetta il trattamento economico iniziale del livello d'inquadramento nel ruolo regionale e si applica la progressione economica prevista per il personale regionale.

Art. 8.

Il personale di cui all'art. 1 è inquadrato nel ruolo organico della Regione, per effetto della presente legge, anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella dotazione organica della struttura operativa regionale, alla cui revisione si provvederà con successiva legge nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 farà carico ai capitoli 04000, 04200, 04300 che presentano la necessaria disponibilità.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per i successivi esercizi farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 maggio 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **80.**

Centro di riferimento per l'attività emotrasfusionale di produzione emoderivati (CRE). Bilancio di previsione 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **81.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 58 del 22 agosto 1977 e n. 9 del 17 febbraio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini delle concessioni da parte della Regione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 58 e della legge regionale 17 febbraio 1979, n. 9, i comuni beneficiari, oltre a Radicofani e S. Casciano dei Bagni, sono quelli di Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore.

La giunta regionale è autorizzata ad accreditare l'ammontare del finanziamento di cui alla presente legge al consorzio industriale comprensoriale della Val di Paglia per le opere di elettrificazione dell'area.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è disposta un'autorizzazione di spesa di L. 1.000.000.000 di cui:

L. 600.000.000 fanno carico al cap. 62100 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 che viene integrato con la variazione di cui al successivo art. 2;

L. 400.000.000 fanno carico al capitolo corrispondente del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Al fine della copertura della spesa per l'anno 1980, agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del Bilancio di previsione 1980 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . L. 600.000.000

In aumento:

Cap. 62100 — Concessione di contributi per le attrezzature dell'area industriale della Valle del Fiume Paglia (leggi regionali numeri 58/77 e 9/79) L. 600.000.000

Al fine della copertura della spesa per l'anno 1981, sono apportate al bilancio pluriennale 1980-82 le seguenti variazioni:

5. *Progetto Amiata*

Della quota per l'anno 1981 pari a L. 4.903.250.000 iscritta al punto « B » sono trasferite al punto « A » L. 400.000.000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **82.**

Legge regionale 5 agosto 1978, n. 457. Istituzione fondo di garanzia regionale e concessione di contributi in conto interessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'effettiva attuazione dei provvedimenti di edilizia agevolata-convenzionata per il progetto biennale 1978-79, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per gli investimenti in edilizia agevolata-convenzionata attivabili con i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale, della sopracitata legge, è istituito un fondo di garanzia regionale.

Il fondo di garanzia regionale, di cui al primo comma del presente articolo, è a garanzia degli investimenti previsti dai piani di riparto delle risorse finanziarie destinate all'edilizia agevolata-convenzionata effettuata dalla Regione. Il fondo di garanzia regionale è utilizzato come anticipazione a valere sui futuri finanziamenti dello Stato, al fine di garantire l'erogazione dei contributi dovuti agli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio a saldo degli ammortamenti dei ratei di mutuo erogati per la effettuazione degli investimenti in edilizia residenziale pubblica, previsti dai piani di riparto dei progetti biennali, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

Salvi gli eventuali successivi provvedimenti, ai soggetti beneficiari dei mutui agevolati assistiti da contributo della Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il biennio 1978-79, che usufruiscono dei mutui integrativi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 fino al limite massimo mutuabile mutuatario di L. 6.000.000, è concesso da parte della Regione un contributo in conto interessi. Il contributo è concesso con i criteri e le modalità previste dalla ricordata legge n. 457/1978 e dalla legge regionale di attuazione.

L'onere di cui al presente articolo farà carico ai fondi assegnati alla Regione nel quadriennio 1978-81 per l'edilizia convenzionata agevolata.

Art. 3.

Al finanziamento aggiuntivo regionale di cui al precedente art. 1 è fatto fronte con i fondi iscritti al cap. 54720 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 con la seguente variazione:

	Competenza	Cassa
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie . . .	L. 500.000.000	L. 200.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 54720. — Fondi aggiuntivi regionali per l'edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (legge regionale n. 79/80 A.C.) . . .	L. 500.000.000	L. 200.000.000

E' disposto che le annualità successive trovino copertura nel corrispondente capitolo dei bilanci degli anni successivi.

Al finanziamento regionale si applicano le disposizioni dell'art. 137 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 aprile 1980 ed è stata vistata il 24 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 83.

Norme per l'inquadramento nei ruoli organici del personale assegnato in attuazione dell'art. 8 della legge regionale n. 29/79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La presente legge disciplina l'inquadramento del personale assegnato ai comuni in applicazione dell'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 29.

L'inquadramento è effettuato, previo accertamento dell'idoneità teorico-pratica all'impiego, mediante concorso riservato da bandire con deliberazione del competente organo dell'ente di destinazione, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti corrispondenti al personale assegnato a ciascun comune.

Il personale risultato vincitore del concorso è inquadrato al quinto livello retributivo funzionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, nei posti d'organico vacanti od in soprannumero. Nell'ambito del predetto livello, al personale è attribuita la qualifica dell'ordinamento del personale comunale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione di provenienza.

La presente legge è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 29 maggio 1980.

(7654)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1980, n. 13.

Modificazione della pianta organica dei posti del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella pianta organica dei posti e del personale dei servizi Casa da gioco di Saint-Vincent nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

due posti di vice commissario (carriera direttiva - gruppo A/3);

un posto di ispettore per il controllo delle manifestazioni ad onere comune (carriera direttiva - gruppo A/3), avente lo stesso sviluppo di carriera a ruolo aperto della qualifica di vice commissario.

Ai titolari dei nuovi posti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49.

Art. 2.

Per la nomina a posto di ispettore per il controllo delle manifestazioni ad onere comune, è richiesto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o equipollente.

Art. 3.

In sede di prima applicazione della presente legge il posto di ispettore per il controllo delle manifestazioni ad onere comune sarà coperto a seguito di concorso interno, per titoli ed esami.

Al concorso interno sono ammessi i dipendenti regionali in possesso del prescritto titolo di studio, nonchè i dipendenti sprovvisti del prescritto titolo di studio, titolari di posti appartenenti alla carriera di concetto, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio senza demerito presso l'amministrazione regionale quali addetti ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa di gioco di Saint-Vincent per almeno cinque anni.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 45.000.000, graverà sul cap. 20900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di funzioni normali (spese correnti), iscritto al cap. 50000 del bilancio per l'anno 1980 (ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell'amministrazione regionale).

Art. 5.

Al bilancio di previsione per la Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali . . . . L. 45.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 20900. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione, stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente . . . L. 45.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 marzo 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1980, n. 14.

Interventi regionali per la zona turistica di Saint-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle linee di sviluppo economico-turistico della zona di Saint-Vincent, è autorizzato l'intervento regionale per la realizzazione delle seguenti opere e infrastrutture di interesse regionale:

ampliamento dello stabilimento speciale di Saint-Vincent;
realizzazione di parcheggi.

La giunta regionale è delegata alla realizzazione delle opere indicate al precedente comma, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva regionale di lire 18.567 milioni, da ripartire come segue:

lire 7.199 milioni a carico dell'esercizio 1980;

lire 9.033 milioni a carico dell'esercizio 1981;

lire 2.335 milioni a carico dell'esercizio 1982.

Art. 3.

Il finanziamento delle spese indicate al precedente art. 2 è assicurato da:

per l'esercizio 1980:

a) contrazione di uno o più mutui per complessive lire 5.106 milioni;

b) accertamento di maggiori entrate per lire 2.093 milioni;

per l'esercizio 1981:

a) contrazione di uno o più mutui passivi e/o emissione di un prestito obbligazionario per un complesso di lire 6.857 milioni;

b) destinazione di vincolo delle maggiori entrate dello stabilimento speciale di Saint-Vincent per lire 2.176 milioni;

per l'esercizio 1982:

a) contrazione di un mutuo passivo di lire 235 milioni;

b) destinazione di vincolo delle maggiori entrate dello stabilimento speciale di Saint-Vincent per lire 2.100 milioni.

Art. 4.

Gli oneri derivanti a carico della Regione ai sensi del precedente art. 3, sono valutati:

per l'esercizio 1980 in L. 2.635.000.000, di cui L. 542.000.000 per l'ammortamento dei mutui passivi;

per l'esercizio 1981 in L. 4.025.000.000, di cui L. 1.849.000.000 per l'ammortamento dei mutui passivi;

per l'esercizio 1982 in L. 4.742.000.000, di cui L. 2.642.000.000 per l'ammortamento di mutui passivi.

Le spese indicate al precedente comma graveranno:

1) sui capitoli 50650 e 50700 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri per la parte di spesa relativa ai mutui passivi;

2) sul capitolo 37560 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 (spese per lo sviluppo economico-turistico della zona di Saint-Vincent).

Art. 5.

La copertura delle maggiori spese di cui al precedente art. 4, valutate in L. 11.402.000.000 nel triennio 1980-82, è assicurata da una maggiore entrata accertata sul cap. 00300 del bilancio della Regione per il periodo stesso, così ripartita:

esercizio 1980: L. 2.635.000.000;

esercizio 1981: L. 4.025.000.000;

esercizio 1982: L. 4.742.000.000.

Art. 6.

Al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-82, sono apportate le seguenti variazioni:

Esercizio 1980

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 00300. — Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent	L.	2.635.000.000
Cap. 11150. — Contrazione mutui per spese d'investimento	»	5.106.000.000
Totale . .	L.	7.741.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 50650. — Quota interessi per ammortamento di mutui di contrarre	L.	427.000.000
Cap. 50700. — Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre	»	115.000.000
Cap. 37560. — (di nuova istituzione) Spese per lo sviluppo economico turistico della zona di Saint-Vincent (legge regionale 27 marzo 1980, n. 14)	»	7.199.000 000
Totale . . .	L.	7.741.000.000

Esercizi 1981 *e* 1982

PARTE ENTRATA

Titolo 1 *categoria* 1 *in aumento*:		
1981	L.	4.025.000.000
1982	»	4.742.000.000
Titolo 5 *categoria* 18 *in aumento*:		
1981	L.	6.857.000.000
1982	»	235.000.000
Totale . . .	L.	15.859.000.000

PARTE SPESA

Sviluppo economico - settore 2.2.2.13 *in aumento*:		
1981	L.	9.033.000.000
1982	»	2.335.000.000
Oneri non ripartibili (3.2) *in aumento*:		
1981	L.	1.849.000.000
1982	»	2.642.000.000
Totale . . .	L.	15.859.000.000

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui passivi con istituti di credito a ciò abilitati alle seguenti condizioni:

per le opere finanziabili dalle sezioni di credito per opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: tasso del 15 % per un periodo di ammortamento di anni sette;

per altri interventi: tasso del 18 % per un periodo di ammortamento di anni quindici.

Eventuali variazioni alla spesa a carico della Regione per la contrazione dei mutui, derivanti dalla variazione del costo del denaro del sistema bancario, oppure per la emissione del prestito obbligazionario, saranno approvate con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti o assumere obbligazioni nel limite dell'intera somma di cui al precedente art. 2, fermo restando il limite di stanziamento di ciascun bilancio al fine dell'assunzione degli impegni corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso di ciascun esercizio.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 marzo 1980

ANDRIONE

(7870)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **15.**

Revisione per l'anno 1979 delle aliquote di cui all'art. 2, lettera B), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1979, sono stabilite fino ad un massimo di:

L. 234 per autobus/km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

L. 430 per autobus/km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purchè posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 aprile 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **16.**

Indennità di disagiato servizio e di residenza a favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali, a decorrere dall'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede ad erogare, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, ai farmacisti titolari di farmacie rurali, classificate tali a' sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, una indennità di disagiato servizio determinata nella misura annua di L. 2.400.000 per ciascun titolare di farmacia.

Art. 2.

Ai titolari delle farmacie sopracitate viene, inoltre, erogata una indennità di residenza da determinarsi annualmente in base al volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, nella misura seguente:

1) ai titolari con volume d'affari inferiore a L. 15.000.000 . . . L. 1.000.000

2) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 15.000.000 e i 19.999.000 . . . » 900.000

3) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 20.000.000 ed i 24.999.000 . . . » 800.000

4) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 25.000.000 ed i 29.999.000 . . . » 700.000

5) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 30.000.000 ed i 34.999.000 . . . L 600.000

6) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 35.000.000 ed i 39.999.000 . . . » 500.000

7) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 40.000.000 ed i 44.999.000 . . . » 400.000

8) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 45.000.000 ed i 49.999.000 . . . » 300.000

9) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 50.000.000 ed i 54.999.000 . . . » 200.000

10) ai titolari con volume d'affari compreso tra i 55.000.000 ed i 61.000.000 . . . » 100.000

Art. 3.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, unicamente ai titolari di farmacie rurali che sono risultate regolarmente aperte al pubblico per tutto l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

L'indennità di cui all'art. 1 è corrisposta d'ufficio entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.

L'indennità di cui all'art. 2 è corrisposta agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 deve essere presentata all'assessorato sanità ed assistenza sociale, a cura degli interessati, apposita domanda con allegata certificazione dell'ammontare del volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente.

Art. 5.

L'erogazione della indennità di cui all'art. 1 verrà a cessare con l'istituzione dei dispensari farmaceutici che garantiranno la somministrazione di medicinali durante le ore notturne e durante i giorni festivi e prefestivi.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 46.000 000 graveranno sulle quote del Fondo sanitario nazionale attribuite annualmente alla Regione.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 46.000 000 relativamente all'anno 1979, mediante l'utilizzazione di pari importo del residuo passivo numero 39400 del bilancio regionale per l'anno 1980;

b) quanto a L. 46.000.000, relativamente all'anno 1980, mediante l'utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 39400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 aprile 1980

ANDRIONE

(7871)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1980, n. **23.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio.

Art. 2.

I comuni, i consorzi, e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione di cui all'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, avranno ottenuto l'approvazione della giunta provinciale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma sono autorizzati a procedere fin dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.

Le limitazioni di cui al primo periodo del precedente comma non si applicano al comune capoluogo per quanto concerne la facoltà di coprire, anche nel solo anno 1980, tutti i posti con qualifica di vigile urbano vacanti in pianta organica dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti, a condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio.

Art. 3.

Gli enti locali che non avranno inoltrato alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, non potranno altresì fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti né avvalersi del tipo di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario (giornalieri) per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) nonché di quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Gli enti locali possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed alla assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.

Art. 4.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 3 e 4 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6.

E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'art. 4 della succitata legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6.

Per l'anno 1980 non potrà essere assunto personale con mansioni stagionali per un periodo, anche discontinuo, superiore a sei mesi.

Art. 5.

Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi riguardanti la cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla cassa depositi e prestiti se non dopo che la cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.

Qualora la cassa non abbia risposto positivamente nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

Art. 6.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi e al fine del conseguimento del pareggio dei bilanci, la provincia assegna ai comuni, per l'anno 1980, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1979, desunta dalle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti la quota base è fissata in L. 70.000 per abitante. Tale quota è aumentata del 5 per cento, del 10 per cento e rispettivamente del 15 per cento, qualora il centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento del 24 ottobre 1971, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, abbia una popolazione residente inferiore al 70 per cento ma superiore o pari alla metà, inferiore alla metà ma superiore o pari al 30 per cento e rispettivamente inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

Per i comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000, rispettivamente per quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000, la quota base di cui al secondo comma del presente articolo è aumentata del 10, rispettivamente del 20 per cento.

Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti la quota base è fissata in L. 95.000 per abitante, mentre per il comune capoluogo della provincia in L. 115.000 per abitante.

Per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti che sono sedi di pretura, è attribuita un'ulteriore maggiorazione nella misura del 5 per cento della quota base di cui al precedente secondo comma.

La quota di integrazione viene infine determinata detraendo dall'importo computato a norma dei precedenti commi il 15 per cento delle attribuzioni statali dovute a norma dell'art. 15, primo comma, del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, limitatamente alla parte di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché il 40 per cento della media delle entrate accertate alla categoria IV, titolo III (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultante dai conti consuntivi 1977 e 1978. Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi. Qualora esistano una azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale o amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quello del comune, l'importo da dedurre è pari al 40 per cento delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio di tale azienda e/o amministrazioni separate, computate al netto delle spese di fatturazione sopra indicate.

Per i comuni aventi beni di uso civico amministrati per mezzo del comitato previsto dall'art. 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, la detrazione delle entrate patrimoniali di cui al comma precedente è ridotta al 20 per cento.

Nell'accertamento delle entrate patrimoniali di cui ai precedenti due commi non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche od incendi; la quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'ispetttore distrettuale delle foreste competente per territorio e col verbale di misurazione, e l'ammontare dei proventi relativi da parte del sindaco, e rispettivamente da parte del presidente del comitato di amministrazione, dal segretario e dal ragioniere ove esiste.

Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impegnate da detrarre sono certificate da apposita dichiarazione del sindaco, e rispettivamente del presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta pure dal segretario, e dal ragioniere ove esiste, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1977 e 1978 o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

Sarà comunque assicurato un trasferimento non inferiore alla erogazione determinata per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

L'erogazione ai comuni della integrazione di cui al presente articolo avrà luogo in unica soluzione sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente nono comma.

Art. 7.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari

importo, del fondo iscritto al cap 84170 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «finanza locale» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Spese correnti	L. 30.000.000.000	L. 26.000.000.000

In aumento:

Cap. 81120. — Fondo a disposizione per adeguamento delle finanze comunali (leggi provinciali 6 settembre 1979, n. 6 ed in corso di promulgazione)	L. 30.000.000.000	L. 26.000.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1980-1982 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 8 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale «oneri non ripartibili», programma «finanza locale».

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 luglio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8519)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1980, n. **11-32**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al laboratorio provinciale di igiene e profilassi - reparto medico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *agosto* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 26 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento numero 6096 datato 20 giugno 1980;

Decreta:

Articolo unico

Presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico, per le esigenze connesse con l'impiego delle macchine analizzatrici automatiche per esami biochimici, l'orario di servizio può essere articolato in un turno giornaliero dalle ore 8 alle ore 15,12, per cinque giorni in settimana e per un totale di 36 ore settimanali.

Il direttore del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi provvede, settimanalmente, a determinare il personale destinato ad operare secondo l'orario di cui al presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 23 giugno 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1980
Registro n. 35, *foglio n.* 164

(7695)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803030)